

# REPUBBLICA ITALIANA

N.6004/04REG.DEC

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 8089 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta  
ha pronunciato la seguente

ANNO 1996

### DECISIONE

**sul ricorso in appello n. 8089/1996, proposto da \*\*\*\*,**  
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Guarino e A. Calzolaio,  
elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Piazza  
Borghese n. 3;

### CONTRO

**Ordine degli ingegneri della provincia di \*\*\*\*,**  
rappresentati e difesi dagli avv.ti A. Giuffrè e R. Maceratini,  
elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Collina n.  
36;

### e nei confronti

- **del comune di \*\*\*\*,** non costituitosi;
- \*\*\*\* non costituitisi;
- **del Consiglio nazionale degli ingegneri, rappresentati e difesi** dall'avv.to M. A. Sandulli, elettivamente domiciliato presso di lei in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;

### per la riforma

**della sentenza del T.A.R. Marche n. 223 del 23.5.1996,**  
con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli  
ingegneri della provincia di \*\*\*\* con riferimento alla  
concessione edilizia n. 1512/85;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di \*\*\* e dell'Ordine nazionale degli ingegneri;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 21.5.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avv.ti A. Calzolaio, A. Giuffrè per sé e per delega dell'avv. M.A.Sandulli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

### **FATTO e DIRITTO**

Il TAR con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell'Ordine, ritenendo che l'opera progettata era destinata ad attività industriale e non poteva ritenersi di modeste dimensioni, per cui non rientrava nelle competenze del geometra.

Detta conclusione del TAR deve essere condivisa in quanto conforme all'orientamento di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivi per discostarsi.

Invero, è stato precisato che per gli edifici destinati a civile abitazione la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare in relazione alla destinazione dell'opera un pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (V. la decisione di questa Sezione n.

25 del 13.1.1999, nonché Cass. sez. II n. 15327 del 29.11.2000).

Inoltre, anche quando è stata ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture in cemento armato, tale competenza è stata comunque limitata alle opere di dimensioni minori (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n. n. 784 del del 9.8.1997 nonché Cass. pen., sez. III, n. 10125 del 26.11.1996).

Pertanto, per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un'opera di modeste dimensioni (V. la decisione di questa Sezione n. 348 del 31.1.2001).

3.2. Nella specie si trattava di laboratorio industriale (con abitazione, uffici ed esposizione), con altezza del capannone di m. 5,40 e quella degli uffici m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46, con tutta la parte statica e portante dell'edificio in cemento armato precompresso, con collegamento con un cordolo continuo dello stesso materiale, per cui, tenuto conto non solo delle dimensioni ma anche delle tecniche costruttive, correttamente il TAR ha ritenuto che non poteva considerarsi una costruzione di modeste dimensioni.

Né vale invocare a proprio favore da parte dell'appellante la decisione di questa Sezione n. 5208 del 3.20.2002, la quale ha ammesso la competenza del geometra in relazione ad un

magazzino piuttosto ampio per il semplice fatto che la responsabilità delle strutture portanti in quel caso era stata assunta da professionista idoneo, mentre solo la mera esecuzione era stata curata da un geometra.

Nel caso in esame, invece, secondo quanto risulta dal provvedimento di concessione impugnato, l'interessato in qualità di geometra aveva direttamente firmato il relativo progetto, con funzione di direttore dei lavori.

4. La circostanza che successivamente ai sigg. \*\*\*\* sia stata rilasciata l'autorizzazione ad eseguire i lavori sulla base di calcoli di stabilità da parte di professionista laureato, non fa venir meno l'illegittimità originaria, salva l'efficacia sanante in relazione all'intervenuta esecuzione dell'opera.

L'invocato rinnovo poi riguardava non la concessione in questa sede contestata ma la n. 18575/89 peraltro rilasciata solo a \*\*\*\*.

Di conseguenza non può accogliersi neppure la richiesta di improcedibilità del ricorso originario, in quanto comunque persiste l'interesse dell'Ordine a tutela delle competenze della categoria degli ingegneri.

3. Per quanto considerato l'appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio

**P.Q.M.**

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,**

**respinge l'appello indicato in epigrafe.**

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del  
21.5.2004 con l'intervento dei Signori:

Presidente	Emidio Frascione
Consigliere	Corrado Allegretta
Consigliere	Aldo Fera
Consigliere	Marzio Branca
Consigliere	Aniello Cerreto estensore

L'ESTENSORE

f.to Aniello Cerreto

IL PRESIDENTE

f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

f.to Agatina Maria Vilardo

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 16 settembre 2004**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

***f.to Antonio Natale***